Associazione FITAB



STATUTO



Associazione FITAB

STATUTO

Aggiornato al 03/04/2013

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 e dell'art. 18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile è costituita l'Associazione, senza finalità di lucro, denominata "FITAB"

La FITAB. ha sede legale in Ferrara, Via Aldighieri n.10; la FITAB potrà comunque esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero.

La FITAB è costituita a tempo indeterminato.

ART. 2 - PRINCIPI GENERALI

Essa si dichiara apartitica, apolitica e aconfessionale.

La FITAB non ha scopo di lucro e il suo ordinamento interno è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

La FITAB riconosce e persegue in particolare il fine di:

- a) unire la pratica dello sport del gioco del Burraco alla cultura e all'educazione sociale, assicurando a tal proposito ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva;
- b) promuovere e diffondere i valori del buon esempio nel gioco popolare, della tradizione sportiva, della solidarietà sportiva ed economica tra lo sport di alto livello e quello di base, della partecipazione all'attività sportiva da parte di donne e uomini in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità;
- c) incoraggiare il mantenimento di una società pacifica nel rispetto del principio di lealtà, del rispetto degli universali principi fondamentali dell'etica al fine di tutelare la dignità umana;
- d) combattere e respingere qualsiasi violazione dei Diritti dell'Uomo.

ART. 3 - OGGETTO E SCOPI

La FITAB è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico, aconfessionale e non ha fine di lucro; la FITAB inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività a principi di democrazia interna della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative.

La FITAB si propone quale scopo principale:

- a) la diffusione, la tutela e lo sviluppo del gioco del Burraco in tutte le sue forme e delle discipline ad esso collegate, favorendo la partecipazione attiva dei propri Associati alla vita sportiva e ricreativa;
- b) la promozione dell'attività del Burraco intesa come elemento di formazione morale, culturale e sociale del giocatore;
- c) l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche ed agonistiche compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nella attività sportiva, allo scopo di divulgare la conoscenza del gioco del Burraco e dello sport in genere, creando altresì, per i giovani e le famiglie, momenti di ritrovo e di aggregazione;
- d) l'adempimento di ogni tipo di obbligazione ed attività necessaria, strumentale e funzionale a richiedere il riconoscimento come Federazione Sportiva nazionale o Disciplina Sportiva Associata, secondo quanto disposto dai Titoli IV e/o V dello Statuto del CONI.

Per il raggiungimento di tale ultimo fine, il Consiglio Direttivo, anche in deroga alla disciplina delle modificazioni del presente statuto, potrà compiere ogni atto ad esso indirizzato.

Per l'attuazione delle finalità istituzionali, la FITAB potrà organizzare sul territorio nazionale ed estero gare, concorsi, competizioni, campionati, manifestazioni, programmi di formazione degli atleti e dei tecnici ed altre iniziative specifiche, miranti alla promozione, al coordinamento, alla pratica e all'affinamento del gioco del Burraco e delle discipline sportive ad esso collegate.

La FITAB si impegna ad affiliarsi ad un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni il cui Statuto e Regolamento si impegna a rispettare ed a far rispettare ai propri associati e collaboratori.

La FITAB intende, altresì, provvedere all'assistenza continua dei propri associati, sia attraverso l'impiego di istruttori, tecnici e personale qualificato a disposizione per allenamenti e assistenza varia, sia attraverso la possibilità di far acquisire al socio abbigliamento e altri beni e attrezzature per l'esercizio della disciplina sportiva.





A fini organizzativi la FITAB potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle disciplina sportiva.

La FITAB potrà inoltre compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali e pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.

La FITAB si propone, infine, di svolgere, occasionalmente, anche altre attività connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità. In via esclusivamente esemplificativa e da non intendersi esaustiva, si elencano talune delle suddette attività, che potranno essere svolte anche attraverso internet:

- a) svolgere manifestazioni, esposizioni, mostre aperte al pubblico ed aventi per tema lo sport in genere e il gioco del Burraco nello specifico;
- b) predisporre centri di servizio per gli associati e i cittadini interessati allo studio e alla pratica delle attività della FITAB e all'acquisto di beni e servizi per l'esercizio delle finalità di cui al comma secondo;
- c) istituire corsi di preparazione, a tutti i livelli, della disciplina prevista dalla FITAB, compresi corsi di aggiornamento e di preparazione per allenatori e tecnici;
- d) promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità sportive simili, in Italia e all'estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza dell'attività sportiva;
- e) gestire centri di ritrovo per gli associati, anche di altre società e/o associazioni con finalità analoghe, con possibile attività di somministrazione di alimenti e/o bevande;
- f) pubblicare riviste, videocassette e periodici quali canali ufficiali e privilegiati di informazione della FITAB;

ART. 4 - RISORSE ECONOMICHE

La FITAB trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative ordinarie;
- b) quote associative suppletive e/o supplementari in funzione dei maggiori servizi erogati dalla FITAB;
- c) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- d) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- e) entrate da attività connesse agli scopi istituzionali;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive;
- q) entrate da raccolte pubbliche di fondi ed altre attività;
- h) entrate derivanti dall'organizzazioni di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
- i) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti alla FITAB;
- j) locazione o affitto di beni mobili ed immobili;
- k) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita della FITAB, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, la FITAB provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

TITOLO II - I SOGGETTI

ART. 5 - I SOCI

Sono soci della FITAB coloro che ne condividono gli ordinamenti generali e che si impegnano a partecipare alla vita della FITAB. Possono far parte della FITAB le persone fisiche italiane e straniere.

Tutti i soci detti anche associati devono essere iscritti al medesimo ente di promozione sportiva a cui è affiliata la FITAB; il tesseramento sportivo, così come le iscrizioni e i rinnovi, devono essere richiesti per il tramite della FITAB.

Gli associati inoltre devono essere iscritti ad una affiliata di cui al successivo art. 6.

Fra gli aderenti alla FITAB esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati.

Il numero degli iscritti alla FITAB è illimitato.

La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato. Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.

no a cui è per il

STATUTO

L'iscrizione alla FITAB deve essere rinnovata entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di Associato viene meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per morosità, qualora il socio, non avendo comunicato disdetta e rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni dalla sollecitazione ad adempiere del Consiglio Direttivo;
- c) per radiazione in caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:
- inadempienza agli obblighi del presente Statuto, compresa l'inattività sportiva;
- inadempienza alle prescrizioni del Regolamento interno;
- inadempienza allo Statuto ed ai Regolamenti stabiliti dall'ente di promozione a cui si è affiliati;
- azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della FITAB;
- condotta contraria alle attività della FITAB;

La radiazione viene deliberata dal Giudice Unico secondo quanto stabilito dall'art. 22, su proposta dell'Ufficio del Procuratore, con possibilità d'appello al Collegio dei Probiviri d'Appello. La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio con il metodo ritenuto più opportuno che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi anche mezzi elettronici quali a titolo esemplificativo fax e/o email,; contro tale delibera è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri d'Appello la cui decisione è inappellabile.

I soci morosi, per essere riammessi, devono ripresentare domanda di ammissione.

ART. 6 - GLI AFFILIATI

Possono iscriversi e far parte della FITAB tutte le Società ed Associazioni sportive dilettantistiche di cui alla L.289/2002 e successive modificazioni ed integrazioni e gli Enti, comunque costituiti secondo le norme vigenti, che si occupino di attività sportiva dilettantistica, e che non siano affiliate ad altri enti e/o organizzazioni nazionali che pratichino il gioco del Burraco. Gli affiliati che costituiscono delle autonome ed indipendenti articolazioni locali sia dal punto di vista gestionale che patrimoniale devono sottostare alle direttive sportive, organizzative e regolamentari impartite dalla FITAB per il tramite del Consiglio Direttivo e devono impegnarsi affinché i loro soci che sono anche associati alla FITAB rispettino lo Statuto ed i Regolamenti della Federazione.

Gli affiliati devono essere riconosciuti dal Consiglio Direttivo al quale devono presentare domanda di affiliazione.

Salvo ulteriore disposizione del Regolamento di affiliazione, la domanda di affiliazione di società e/o associazioni sportive dilettantistiche deve essere corredata:

- a) da una copia dello Statuto dell'Aspirante affiliato;
- b) dall'indicazione dei membri del Consiglio Direttivo e degli Organi di controllo, ove previsti;

Ogni modifica dello Statuto degli affiliati oltre che della composizione dei propri organi deve essere comunicata, a mezzo di raccomandata a.r., o altro mezzo idoneo che ne consenta il riscontro della spedizione e del ricevimento, al Consiglio Direttivo della FITAB entro quindici giorni lavorativi. La predetta comunicazione deve contenere il testo coordinato del nuovo Statuto, con evidenza esplicita delle modifiche.

Le modifiche statutarie dell'affiliato non potranno essere in contrasto con i principi FITAB e potranno comunque costituire causa di revoca della qualità di affiliato, anche in via temporanea e cautelare. Il Consiglio Direttivo dispone nel merito.

I Presidenti dei singoli affiliati hanno diritto di rappresentare e di votare per conto dei propri iscritti che sono anche associati alla FITAB, nell'ambito delle assemblee. Il Presidente rappresenta un voto ogni 40 iscritti che siano in regola con il pagamento delle quote associative almeno 5 giorni prima del giorno fissato per la singola assemblea. Il Presidente in caso di impedimento potrà delegare per iscritto le precedenti funzioni anche ad altri soggetti.

ART, 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati hanno diritto:

- a) di votare indirettamente, per il tramite del Presidente dell'affiliato al quale sono iscritti, per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, per la nomina degli organi direttivi della FITAB e per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e la relazione illustrativa;
- b) di conoscere i programmi con i quali la fITAB intende attuare gli scopi sociali;
- c) di partecipare alle attività promosse dalla FITAB;







- d) di usufruire di tutti i servizi della FITAB posti a disposizione dei soci;
- e) di frequentare i locali della FITAB e usare le strutture sportive, nel rispetto della norme stabilite dall'apposito Regolamento interno.

Gli Associati sono obbligati:

- a) ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) ad osservare le norme stabilite dall'Ente di promozione sportiva a cui la FITAB è affiliata;
- d) a pagare la quota associativa;
- e) a svolgere le attività preventivamente concordate;
- f) a mantenere un comportamento conforme alle finalità della FITAB;
- g) a pagare i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio Direttivo;
- h) a utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione ed al buon uso delle stesse.

Tutti coloro i quali intendano far parte della FITAB dovranno:

- a) farne richiesta scritta;
- b) essere accettati dal Consiglio Direttivo;
- c) avere versato la quota di iscrizione o almeno versarla entro cinque giorni dalla comunicazione, da parte del Consiglio Direttivo, della avvenuta accettazione nella carica associativa.

Nella domanda di iscrizione, salvo ulteriore disposizione del Regolamento di ammissione, l'aspirante associato deve dichiarare:

- a) di voler partecipare alla vita associativa in maniera corretta;
- b) di accettare, senza riserve lo Statuto della FITAB e le norme regolamentari interne circa l'utilizzazione delle attrezzature e dei beni della FITAB;
- d) di rispettare lo statuto e le norme dell'Ente di promozione sportiva a cui la FITAB è affiliata;

La decisione di aggregare l'aspirante associato all'interno della compagine FITAB è di competenza del Consiglio Direttivo, tranne quanto detto nel punto successivo. Il Consiglio Direttivo può delegare ad un singolo consigliere il disbrigo di tali richieste.

L'aspirante associato, che abbia regolarmente compilato la domanda di iscrizione e pagato la quota associativa, potrà essere immediatamente iscritto alla FITAB su decisione del Presidente dell'affiliata a cui si è associato; in ogni caso spetta al Consiglio Direttivo il diritto di revocare a suo insindacabile giudizio, l'iscrizione dell'associato per motivi di onorabilità, lealtà, correttezza e probità. Contro tale decisione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri di appello. Rimane in ogni caso ferma la validità del rapporto associativo nel frattempo intercorso.

Agli associati spetta un diritto di controllo e richiesta di informazioni sull'andamento della gestione dell' Associazione, a tal fine i soci che intendono effettuare verifiche sui libri e sui documenti relativi all'amministrazione devono farne richiesta scritta attraverso raccomandata a.r. al Consiglio Direttivo, il quale dovrà stabilire la data di inizio della verifica entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della stessa, comunicandola per iscritto al richiedente. La consultazione potrà svolgersi unicamente una volta all'anno in tutti i mesi dell'anno ad eccezione dei mesi di marzo, aprile, luglio e agosto e dovrà essere eseguita:

- durante l'orario di lavoro;
- durante le giornate lavorative;
- con modalità tali da non intralciare l'attività sociale. A riguardo, gli associati ed i loro consulenti dovranno rivolgersi ai membri del Consiglio Direttivo e non al personale dell'associazione, o eventualmente alla persona designata dal Consiglio.

In caso di richiesta avanzata da più soci il Consiglio Direttivo potrà stabilire la riunione delle verifiche nelle stesse date.

Ciascun associato non può divulgare o utilizzare, fatti o informazioni acquisite durante le verifiche. Eventuali irregolarità che dovessero emergere dal loro controllo dovranno essere comunicate all'organo di controllo se istituito o al Giudice Unico il quale dovrà valutare la sussistenza e la gravità delle irregolarità ed eventualmente convocare l'assemblea che dovrà decidere su un eventuale revoca del Consiglio Direttivo.

ART. 8 - CONSIGLIERI E SOCI PROMOTORI

Sono soci promotori coloro che, persone fisiche, hanno costituito la presente Associazione sottoscrivendone l'Atto Costitutivo e facendo fronte alle obbligazioni pecuniarie per la costituzione della astessa.

I primi Consiglieri nominati in sede di costituzione restano in carica fino all'approvazione del primo rendiconto economico-finanziario e non possono delegare terzi in loro rappresentanza. In questo periodo le variazioni in seno al Consiglio sono risolte tramite cooptazione o revoca, decisa a maggioranza, dai Consiglieri Soci Promotori (a parità prevalendo il voto del Presidente se non dimissionario, a parità prevalendo in subordine il voto del vice Presidente se non dimissionario).

ART. 9 - QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI

Le quote associative o suppletive, sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo. L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte della FITAB ha l'obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

TITOLO III - ORDINAMENTO

ART. 10 - ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali FITAB si distinguono in:

A) Organi Centrali: -

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo ed il suo Vice Presidente;
- i' Organo di controllo legale e contabile;
- la Segreteria.

B) Organi Sportivi:

- il Delegato Nazionale, i Delegati regionali, provinciali, i Commissari ed i Fiduciari, le cui attribuzioni di potere siano conferite per esplicita decisione del Consiglio Direttivo;
- ali arbitri:
- gli istruttori;
- gli organizzatori;
- C) Organi di Giustizia sportiva:
- il Collegio di disciplina arbitri;
- il Collegio di disciplina arbitri d'Appello;
- l'Ufficio del Procuratore;
- l'Ufficio del Giudice Unico;
- il Collegio dei Probiviri d'Appello.

Salvo le disposizioni del presente Statuto, il Consiglio Direttivo approva gli opportuni Regolamenti relativi a ciascun organo.

ART. 11 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea è l'organo sovrano della FITAB ed è costituita da tutti i Presidenti e/o rappresentanti degli enti/associazioni affiliate ai sensi del precedente art. 6, che rappresentano ed esprimono il voto dei propri soci che sono anche associati alla FITAB; L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente. Il Presidente nomina un segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta l'anno, per l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente, predisposti dal Consiglio.

Salvo le prime nomine previste dall'Atto Costitutivo, l'Assemblea ordinaria delibera sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, sull'Organo di controllo legale e contabile, nonché sulle materie

espressamente deferite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'avviso di convocazione della Assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione, viene comunicato con il mezzo ritenuto più idoneo alla massima diffusione, compreso l'ausilio di comunicazioni con sistemi elettronici quali a titolo esemplificativo fax e/o email, pubblicazione sul sito ufficiale dell'Associazione, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci, oppure è reso pubblico nel modo ritenuto più idoneo. La convocazione deve essere fatta almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'avviso di convocazione che può prevedere anche





l'indicazione della seconda convocazione, deve indicare in maniera precisa e puntuale l'ordine del giorno in base al quale si procederà alla discussione. L'assemblea in seconda convocazione è valida purché distanziata di almeno un ora dalla prima convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza dei Presidenti o dei loro delegati che rappresentino la metà più uno dei voti esprimibili in assemblea, e delibera con la

maggioranza dei voti presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti rappresentati ed intervenuti e delibera a maggioranza dei voti presenti. L'Assemblea ha luogo in via straordinaria ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze della associazione medesima; in particolare l'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche e/o integrazioni dello Statuto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione, quando sono presenti i Presidenti o i loro delegati che rappresentino almeno i due terzi dei voti esprimibili in assemblea e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati ed intervenuti e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti.

La convocazione dell'assemblea può avvenire anche su richiesta motivata di almeno tre componenti del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo se istituito o di un terzo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede legale purché in Italia.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali;

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Salvo quanto stabilito dall'Atto costitutivo per le prime nomine, in ordine alla amministrazione della FITAB, la stessa è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un numero di consiglieri non inferiori a tre membri nominati dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di quattro anni ed i suoi componenti posso essere rieletti. Non posso far parte del Consiglio Direttivo persone aventi in corso provvedimenti disciplinari da parte dell'ente di promozione sportiva oppure di cui stanno accertando le responsabilità gli Organi di Giustizia Sportiva della FITAB.

Per la carica di consigliere, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle sue funzioni, potranno essere attribuiti dei compensi legati alla specifica attività svolta dal consigliere, da deliberare da

parte del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità, può cooptare un consigliere per ragioni di opportunità che devono

essere adequatamente motivate nel verbale di nomina.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno per redigere il rendiconto economico-finanziario e la relazione illustrativa al rendiconto, nonché per definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne facciano richiesta i due terzi dei consiglieri o un componente dell'organo di controllo. Le riunioni avvengono nella sede legale o altrove.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi

verbali;

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente del Consiglio Direttivo di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consigliari oggetto di verbalizzazione;

XX Af

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Consiglio totalitario) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

L'avviso di convocazione deve essere inviato senza alcuna formalità almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione stessa. La convocazione potrà essere fatta con qualsiasi mezzo che ne consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, con preavviso di almeno trentasei ore. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente; in mancanza dal membro più anziano.

I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito Libro sociale sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Al Consiglio sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l'amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria della FITAB, ad eccezione di quanto espressamente riservato all'Assemblea degli associati dalla legge o dal presente Statuto.

Spetta, inoltre, al Consiglio il compito di fissare l'ammontare annuo della quota associativa ed i relativi termini di pagamento; di accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti e di deliberare in merito al venire meno della qualifica di Associato, di predisporre i regolamenti necessari al corretto svolgimento dell'associazione.

Il Consiglio ha ampia ed illimitata facoltà di deliberare l'ammontare delle quote associative suppletive e/o aggiuntive che siano idonee e funzionali al raggiungimento che la FITAB si propone. Nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti ad uno o più delegati, nominati in seno al Consiglio, ai quali, all'interno degli esclusivi e specifici limiti previsti dalla delibera di incarico, spettano la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi.

ART. 13 - PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE E DIRETTORE TECNICO

Salvo quanto stabilito dall'Atto Costitutivo per le prime nomine, Il Presidente, il Vicepresidente, il segretario, il tesoriere e il direttore tecnico vengono eletti all'interno e dal Consiglio Direttivo.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.

Il Presidente rappresenta la FITAB nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo coordinandone i lavori e provvedendo affinché adeguate informazioni sulla materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; presenta all'Assemblea degli Associati il bilancio consuntivo e la relazione annuale; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo; ha la firma e la rappresentanza sociale e legale della FITAB nei confronti dei terzi ed in giudizio, in ogni evenienza.

Salvo le disposizioni del presente Statuto, il Consiglio Direttivo approva l'opportuno Regolamento di presidenza.

ART. 14 – DELEGATO NAZIONALE, REGIONALI, PROVINCIALI, I COMMISSARI ED I FIDUCIARI

Tutti i delegati regionali, provinciali sono nominati e revocati, in qualsiasi momento con provvedimento del Consiglio Direttivo motivato.

Ai componenti di questi organi sono conferiti espliciti poteri dal Consiglio Direttivo al fine di diffondere e stimolare l'attività del gioco del Burraco nelle aree di loro competenza, nonché per compiere ogni tipo di verifica sugli Associati anche in ordine all'esistenza e/o alla permanenza dei requisiti di idoneità di cui agli artt. 5 e 6 del presente Statuto. Gli organi predetti perseguono i fini istituzionali della FITAB.

I Delegati regionali, provinciali, i Commissari ed i Fiduciari rispondono degli atti o dei fatti a loro imputabili davanti al Consiglio Direttivo. I componenti di tali organi possono essere nominati in via temporanea anche dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale entro la secondà riunione del Consiglio, successivo alla nomina, deve sottoporre la nomina stessa al Consiglio Direttivo. Il Regolamento dei Delegati regionali, provinciali, dei Commissari e dei Fiduciari detta ulteriori disposizioni in merito.

ART. 15 - ARBITRI, ISTRUTTORI, ORGANIZZATORI, COLLEGI DI DISCIPLINA ARBITRI

Salvo le disposizioni del presente Statuto, il Consiglio Direttivo approva gli opportuni Regolamenti relativi a ciascun singolo organo.

P

D.

I Collegi di disciplina arbitri sono composti, ciascuno, da tre membri nominati e revocati, in qualsiasi momento, anche senza giusta causa, dal Consiglio Direttivo.

I Collegi sono competenti a decidere:

- a) sui fatti censurabili accaduti in occasione dei tornei, dei campionati e delle manifestazioni sportive organizzate dalla FITAB.
- b) sul comportamento censurabile degli arbitri.

ART. 16 - ORGANO DI CONTROLLO LEGALE E CONTABILE

Su proposta del Consiglio Direttivo, al fine di garantire il buon funzionamento della FITAB, è istituito un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale.

L'organo potrà essere organizzato in forma monocratica, Responsabile del controllo legale e dei conti, o collegiale, Collegio dei Revisori dei Conti, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'associazione medesima.

I componenti dell'Organo di controllo legale e contabile devono essere scelti tra coloro, in possesso di idonei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche non associati, che abbiano conseguito un titolo di laurea in materie giuridiche o economiche.

Almeno un membro dell'Organo di controllo legale e contabile, deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'organo di controllo legale e contabile dura in carica per quattro esercizi sociali ed i suoi membri possono essere rieletti; nel caso in cui sia istituito un Collegio Sindacale, il Presidente viene eletto dalla maggioranza dei Sindaci.

All'organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare deve:

- a) vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale, finanziaria e fiscale della FITAB sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettato legislativo;
- b) verificare, almeno trimestralmente, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà.

L'Organo di controllo, qualora nello svolgimento del suo incarico ravvisi fatti su cui ritiene necessario provvedere o quando comunque lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell'assemblea degli associati o adire il Procuratore.

L'Organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili ed amministrative, nonché, qualora sia costituito in forma collegiale, tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza del Presidente; per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale, firmato dagli intervenuti, da trascriversi nell'apposito libro.

I membri dell'Organo di controllo possono, anche individualmente di propria iniziativa, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso tutte le strutture periferiche della FITAB, previa comunicazione al Presidente del Consiglio Direttivo. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della FITAB, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Consiglio Direttivo per l'assunzione dei provvedimenti di competenza.

Salvo le disposizioni del presente Statuto, il Consiglio Direttivo approva l'opportuno Regolamento dell'organo di controllo legale e contabile.

ART. 17- RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Gli esercizi sociali della FITAB si aprono il primo gennaio e si chiudono il trentuno dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi, in caso di specifiche e motivate necessità, il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea, per l'approvazione, il rendiconto economico-finanziario e la relazione illustrativa, corredati dalla Relazione al rendiconto dell'organo di controllo legale e contabile;

Dal rendiconto deve risultare in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della FITAB, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli Associati.

Dopo l'approvazione del rendiconto da parte dell'Assemblea, questo è depositato presso la sede legale ed è messo a disposizione degli Associati.

In caso di mancata approvazione del rendiconto, il Consiglio Direttivo dovrà redigere un nuovo progetto di rendiconto e convocare una nuova assemblea per la sua approvazione. In caso di inerzia del Consiglio o di una nuova mancata approvazione, dovranno essere indette nuove elezioni per eleggere un nuovo Consiglio Direttivo che dovrà redigere e far approvare il rendiconto dell'esercizio trascorso.

Fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il vecchio Consiglio rimarrà in carica solo per l'ordinaria amministrazione.

ART. 18 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

E' fatto divieto espresso di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della FITAB, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 19 - INTRASMISSIBILITÀ DELLA QUOTA O CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

La guota o contributo associativo è intrasmissibile a qualunque titolo.

ART. 20- PRINCIPI INFORMATORI DELLA GIUSTIZIA ASSOCIATIVA

Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute e richiamate dal presente Statuto nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'Ordinamento Giuridico Sportivo, prima tra tutti l'esistenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "lealtà" e di "probità" e la decisa opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo", sono garantiti con la istituzione di specifici Organi di Giustizia Sportiva, aventi competenza, sia in primo che in secondo grado, su tutto il territorio nazionale nell'ambito delle manifestazioni organizzate dalla FITAB o dalle sue affiliate.

Viene pertanto sancito il principio in base al quale ciascun Associato o Tesserato si impegna:

- a) a mantenere condotta conforme ai principi di lealtà probità, rettitudine, nonché della correttezza morale in ogni rapporto legato alla qualità da lui rivestita di Associato o Tesserato;
- b) a non esprimere pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione di altri Associati o Tesserati o di Organi sociali;
- c) a non fare comunicati, concedere interviste e dare comunque a terzi notizie ed informazioni che riguardino fatti per i quali siano in corso procedimenti disciplinari;
- d) a non compiere o consentire che altri, a loro nome o nel loro interesse, compiano con qualsiasi mezzo atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, ovvero ad assicurare ad altri un indebito vantaggio in classifica. L'associato o il Tesserato che comunque abbiano o abbiano avuto rapporti con persone che hanno posto in essere taluno degli atti indicati, ovvero che sia venuto a conoscenza in qualsiasi modo che altri abbiano avuto tali rapporti, ha il dovere, pena la sanzione, di informare senza indugio gli organi di Giustizia.

Sono sanciti i principi di rapidità del giudizio, di motivazione ed impugnabilità dei provvedimenti, di riabilitazione successiva alla pena. Sono garantiti il diritto ad una difesa e diritto ad un giudice terzo ed imparziale.

Tutti i componenti degli Organi di Giustizia restano in carica per il loro mandato quadriennale, comunque rinnovabile.

La trattazione delle controversie può essere orale; è, tuttavia, sempre necessario, qualora gli atti non siano stati realizzati, depositati o disposti per iscritto, redigere processo verbale, il quale dovrà essere firmato da tutti gli intervenuti.

Il Consiglio Direttivo, approva il Regolamento di Giustizia.

ART. 21 - UFFICIO DEL PROCURATORE

Le funzioni di indagine e le funzioni inquirenti davanti a tutti gli organi della Giustizia Sportiva sond attribuite all'Ufficio del Procuratore, nominato per la durata di un quadriennio, dal Consiglio Direttivo e composto dal Procuratore stesso, da uno o più sostituti e da eventuali collaboratori.

La carica di Procuratore e di Sostituto è incompatibile con qualsiasi altro incarico associativo centrale o periferico.

Ogni associato o tesserato della FITAB ed ogni membro degli Organi sociali, anche individualmente di propria iniziativa, può denunciare una specifica e motivata violazione dello Statuto o un illecito sportivo all'Ufficio del Procuratore, il quale ha l'obbligo di indagare.

I membri dell'Ufficio di Procuratore devono essere scelti tra soggetti con particolari ed idonei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Giustizia.

Il Procuratore, presa visione degli atti ed espletata l'eventuale istruttoria nel termine di trenta giorni, prorogabile in caso di particolare e motivata complessità del caso fino ad ulteriori trenta giorni, dovrà rimettere all'Ufficio del Giudice Unico le proprie richieste.

Un componente dell'Ufficio del Procuratore potrà essere ammesso ad intervenire all'udienza fissata dal Giudice Unico.

Il Procuratore o un suo sostituto potranno, nella richiesta all'Ufficio del Giudice Unico, chiedere che vengano presi gli opportuni provvedimenti cautelari, anche di natura sospensiva o di radiazione dalle cariche sociali o dalla qualità di Associato o Tesserato. In caso di codesta richiesta il Giudice Unico deve decidere nel termine di dieci giorni dalla presentazione della richiesta.



Nel caso in cui l'Ufficio del Procuratore intenda archiviare l'indagine, il Consiglio Direttivo, può trasmettere, d'ufficio e senza formalità, gli atti al Giudice Unico.

Il Regolamento di giustizia stabilisce le ulteriori procedure dell'organo.

ART. 22 - UFFICIO DEL GIUDICE UNICO

Il Consiglio Direttivo nomina per la durata di un quadriennio il Giudice Unico nazionale, ed uno o più Giudici aggiunti. Il Giudice Unico è sempre organo monocratico.

I membri dell'Ufficio di Giudice Unico federale devono essere scelti tra soggetti con particolari ed idonei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza; il Giudice Unico deve essere, inoltre, un soggetto di comprovata ragionevolezza, imparzialità e terzietà delle posizioni. Ulteriori requisiti personali possono essere disposti dal Regolamento di giustizia. La carica di Giudice Unico è incompatibile con qualsiasi altro incarico associativo centrale o periferico.

Il Giudice Unico, su richiesta dell'Ufficio del Procuratore federale o del Consiglio Direttivo, giudica in primo grado, nelle materie di sua competenza, su tutte le violazioni delle norme di legge, Statutarie e regolamentari da esso richiamate. Giudica altresì, come giudice di prime cure, sul comportamento etico e sportivo degli associati, sulla correttezza dei loro atti in qualità di associati o Tesserati, nonché in merito alle controversie nate e nascenti tra la FITAB e gli associati e tra gli associati stessi, nella materie di cui ai fini istituzionali della FITAB.

Il Giudice Unico esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento.

Contro le decisioni del giudice unico è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri d'Appello entro trenta giorni dalla decisione.

Il Giudice Unico, oltre agli opportuni provvedimenti anche di natura cautelare, può infliggere le seguenti sanzioni disciplinari: diffida, richiamo verbale, richiamo scritto, censura, sospensione per un periodo massimo di due anni, radiazione.

Possono inoltre essere irrogate sanzioni di natura pecuniaria nonché può essere disposta la pubblicazione della decisione del Giudice Unico nelle sedi della FITAB e nei canali ufficiali e privilegiati di informazione della FITAB

Davanti al giudice unico deve essere assicurato il diritto di difesa, la possibilità di ricusazione e quella di revisione della decisione nei casi in cui siano sopravvenuti, nelle more del procedimento, fatti nuovi, mai introdotti.

Il Regolamento di giustizia stabilisce le ulteriori e più specifiche procedure dell'organo.

ART. 23 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI D'APPELLO

Il Collegio dei Probiviri d'Appello, composto e da un Presidente e da due membri effettivi e due membri supplenti, eletti per la durata di un quadriennio, esplica le proprie funzioni quale organo giudicante di secondo grado in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento di Giustizia.

Il Collegio dei Probiviri d'Appello è sempre organo collegiale.

Salvo diversa e più gravosa disposizione del Regolamento di Giustizia, i componenti di tale organo devono essere in possesso almeno dei requisiti previsti per i membri del Giudice Unico.

Secondo le modalità previste dal Regolamento assembleare, il Collegio dei Probiviri d'Appello è eletto dal Consiglio Direttivo.

In caso di controversia precedentemente sottoposta al Giudice Unico, è legittimata ad adire il Collegio dei Probiviri d'Appello la parte soccombente davanti al Giudice Unico.

Davanti ai Probiviri d'Appello è sempre ammessa l'audizione di testimoni.

Il Collegio richiede alle parti i chiarimenti necessari e indica, d'ufficio, le questioni di cui ritiene opportuna la trattazione. Il Collegio può richiedere, d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova.

I Probiviri, possiedono esclusiva competenza:

- sui ricorsi presentati avverso la validità della costituzione e della deliberazione delle assemblee;
- sui conflitti di attribuzione e competenza tra gli organi sociali;
- sulle condizioni di eleggibilità, incompatibilità, decadenza;
- sui ricorsi contro il mancato accoglimento della domanda di ammissione di aspiranti associati ed affiliati, la loro revoca da parte del Consiglio Direttivo, la decisione di radiazione di associati ed affiliati da parte dell'Ufficio del Giudice Unico, la decisione di radiazione normata secondo il Regolamento di Giustizia; e il mancato rinnovo di associati ed affiliati;

Il Regolamento di giustizia stabilisce le ulteriori e più specifiche procedure dell'organo.

ART. 24 - VINCOLO DI GIUSTIZIA

I provvedimenti adottati dagli Organi della FITAB hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'Ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli associati ed i tesserati.

for African

Gli associati, i tesserati, nonché i componenti degli organi sociali si impegnano a non adire in nessun caso le vie legali e/o a rivolgersi alle autorità civili ed amministrative.

Ogni controversia insorta ed insorgente tra la FITAB ed i soci e tra i soci medesimi, che sia originata dalla attività sportiva o associativa, sarà devoluta, in ottemperanza al presente Statuto in primo grado al Giudice Unico ed in secondo grado al Collegio dei Probiviri d'Appello.

L'inosservanza della presente disposizione può comportare a carico dei trasgressori l'adozione, da parte del Consiglio Direttivo, di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

E' ammessa la richiesta, scritta e motivata, al Consiglio Direttivo per lo scioglimento di tale clausola.

ART. 25 - CLAUSOLA ARBITRALE

Gli associati e i tesserati si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale irrituale definitivo la risoluzione delle controversie che sorgessero fra gli associati o fra gli associati e l'associazione, anche se promosse dagli organi sociali ovvero nei loro confronti, controversie anche relative all'interpretazione del presente Statuto purché non siano relative a compiti rimessi ad organi di Giustizia sportiva ai quali solo spetta deliberare in merito.

Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri: questi ultimi nominati uno da ciascuno delle parti, provvedono alla designazione del Presidente da scegliersi tra i componenti gli Organi di Giustizia della FITAB.

In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata alla Collegio dei probiviri d'Appello.

Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabili.

Il lodo deve essere emesso entro sessanta giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale, senza proroghe e per l'esecuzione deve essere depositato entro quindici giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli Arbitri, presso la Segreteria della FITAB che provvederà a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

E' ammessa la richiesta, scritta e motivata, al Consiglio Direttivo per lo scioglimento di tale clausola.

ART. 26 - INCOMPATIBILITÀ

E' incompatibile l'assunzione di più cariche tra i diversi organi sociali di cui all'art. 10 del presente Statuto, ad esclusione degli organi della Segreteria per i quali non sussiste l'incompatibilità.

Le figure di Consigliere Nazionale e Arbitro Nazionale sono incompatibili nelle manifestazioni e nei tornei organizzati dalla Federazione.

Art. 27 - SEZIONI ED UFFICIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio Direttivo potrà costituire delle sezioni distaccate della FITAB nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

ART. 28 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Salvi i casi riservati al Consiglio Direttivo, per la revisione o la modifica dello statuto, delibera l'assemblea dei soci in seduta straordinaria.

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea dal Presidente, da almeno i due terzi del Consiglio Direttivo o da almeno i due terzi degli aventi diritto al voto, con esclusione delle deleghe.

Ad ogni modifica dello Statuto, una copia coordinata di esso deve essere depositata presso la sede sociale e deve essere messo a disposizione degli Associati.

ART. 29 - SCIOGLIMENTO DELLA FITAB

L'assemblea delibera, su proposta del Consiglio Direttivo:


- a) sullo scioglimento della FITAB;
- b) sulla nomina del liquidatore;
- c) sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione della FITAB;

L'Assemblea in questo caso è validamente costituita in prima convocazione, quando sono presenti almeno i due terzi degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. La richiesta dell'assemblea generale avente per oggetto lo









scioglimento della FITAB può essere presentata anche da almeno i tre quarti dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento della FITAB sarà nominato uno o più liquidatori scelti anche tra i non soci; esperita la fase di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, al fine di perseguire finalità sportive, ad Enti o ad associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

ART. 30 - NORME DI RINVIO

Per quanto non indicato nel presente Statuto, anche in dipendenza ed in relazione alla sua esecuzione ed interpretazione, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.

